

Delibera n. 235/2022

**Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità. Modifica.**

L’Autorità, nella sua riunione del 1° dicembre 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** regolamento per lo svolgimento, in prima attuazione, dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, adottato dall’Autorità con delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014 (di seguito anche: il Regolamento in prima attuazione);
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio generale);
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014 (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio ferroviario);
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015 (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio autobus);
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio marittimo);
- VISTO** il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 8/2022, del 18 gennaio 2022, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 30;
- RILEVATA** l’opportunità di modificare il Regolamento sanzionatorio generale, tenendo conto dell’esperienza applicativa sin qui maturata, allo scopo di razionalizzarne la

struttura, di chiarire il tenore testuale di talune disposizioni in esso contenute, di formalizzare talune prassi applicative ed interpretative adottate dall’Autorità, in coerenza coi principi di trasparenza dell’attività amministrativa, nonché di introdurre previsioni funzionali alla più efficace ed efficiente gestione dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità;

**RITENUTO**

a tal fine; i. di modificare la struttura del Regolamento sanzionatorio generale, attraverso l’introduzione di una diversa ripartizione dei titoli in cui esso si articola; ii. di chiarire con maggior dettaglio l’ambito di applicazione del regolamento anche rispetto alla disciplina contenuta nei Regolamenti sanzionatori ferroviario, autobus e marittimo, esplicitando che le disposizioni del Regolamento sanzionatorio generale relative al procedimento per l’adozione di misure cautelari, nonché alla valutazione degli impegni trovano applicazione in tutti i procedimenti sanzionatori avviati dall’Autorità; iii. di riunire in un solo articolo le disposizioni attualmente previste in tema di diritti di partecipazione al procedimento, di termini e delle relative sospensioni, allo scopo di facilitarne la conoscibilità agli interessati; iv. di meglio declinare la disciplina relativa al funzionamento del subprocedimento per impegni; v. di formalizzare la possibilità per il Consiglio di assegnare motivatamente termini diversi da quelli disposti dal Regolamento sanzionatorio generale, ove le circostanze lo richiedano; vi. di esplicitare, nell’ambito della disciplina della procedura semplificata, come prosegue il procedimento sanzionatorio, ove l’interessato non eserciti il proprio diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta; vii. di chiarire, attraverso espressa previsione, che il responsabile del procedimento, conformemente alle prassi operative dell’Autorità, può richiedere approfondimenti utili ai fini della quantificazione della sanzione successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie; viii. esplicitare che la quantificazione delle sanzioni è effettuata sulla base delle linee guida adottate in materia dall’Autorità, con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017, abrogando le disposizioni che ne duplicano le previsioni; ix. di indicare espressamente, conformemente alla prassi applicativa finora adottata dall’Autorità, che la proposta di impegni può essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcune delle contestazioni di cui all’atto di avvio e che, parimenti, può essere dichiarata ammissibile o accoglibile in maniera parziale;

**RITENUTO**

inoltre, di introdurre previsioni funzionali alla più efficace ed efficiente gestione dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità;

**RITENUTO**

a tal fine: i. di disporre che, fatta salva la disciplina contenuta in regolamenti aventi ad oggetto l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in specifici ambiti sanzionatori di competenza, quando, per motivi di connessione, nell’ambito di un unico procedimento si proceda per più violazioni, si applichi il Regolamento sanzionatorio generale, se una almeno di queste rientra nel suo ambito di applicazione; ii. di introdurre la disciplina da seguire per l’eventuale

adozione di misure cautelari; iii. di introdurre la facoltà per il Consiglio di delegare, con proprio provvedimento, al dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni l'avvio di procedimenti sanzionatori con riferimento a specifiche fattispecie a tal fine individuate; iv. di introdurre, nell'ambito della procedura semplificata, la possibilità di prevedere nella delibera di avvio che l'estinzione del procedimento mediante il pagamento in misura ridotta sia condizionata alla cessazione della violazione contestata; v. di prevedere un'ulteriore fattispecie di sospensione dei termini, in caso di ispezione o di richiesta di perizie o consulenze, in analogia a quanto previsto in caso di richieste istruttorie; vi. di prevedere una nuova causa di inammissibilità della proposta di impegni, quando il rispetto delle esigenze di riservatezza espresse dal proponente non permetterebbe di svolgere utilmente la consultazione pubblica; vii. di precisare che, quando, a seguito del rigetto della proposta di impegni, il soggetto nei cui confronti si procede presenti un'ulteriore proposta di impegni, la stessa debba essere dichiarata improcedibile dal responsabile del procedimento; viii. di disporre, anche per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che, quando risulti provato che la violazione sia ancora in corso, il provvedimento finale possa altresì contenere, nei casi previsti dalla vigente normativa, l'ordine di cessazione della violazione e le eventuali misure opportune di ripristino, prevedendo che tale potere non si estingua per effetto del pagamento in misura ridotta; ix. di introdurre la facoltà per il Consiglio di prevedere che, nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà del loro reperimento, il rispetto delle ordinarie modalità di comunicazione dei provvedimenti risulti impossibile o particolarmente gravoso, gli oneri di comunicazione possano essere assolti attraverso la sola pubblicazione sul sito *web* istituzionale, ferma restando la possibilità, in via integrativa, di effettuare pubblicità su due quotidiani a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale;

## **RITENUTO**

altresì, di apportare talune modifiche accessorie ai Regolamenti sanzionatori ferroviario, autobus e marittimo, allo scopo: i. di coordinarne le disposizioni con quanto previsto nel Regolamento sanzionatorio generale, in particolar modo con riferimento alle sospensioni dei termini procedurali, al potere di disporre perizie o consulenze e alla soppressione di disposizioni che duplicano quanto previsto nel regolamento sanzionatorio generale espressamente richiamato in questi ultimi regolamenti, ii. di introdurre la comunicazione delle risultanze istruttorie anche nei Regolamenti sanzionatori ferroviario, autobus e marittimo, e la facoltà di chiedere l'audizione innanzi al Consiglio, allo scopo di garantire il più ampio esercizio del diritto di difesa e la conseguente estensione dei termini del procedimento a 180 giorni; iii. di prevedere un richiamo espresso nel Regolamento sanzionatorio ferroviario al Regolamento sanzionatorio generale, conformemente a quanto già previsto nei Regolamenti sanzionatori autobus e marittimo; iv. di correggere taluni errori materiali presenti nel Regolamento sanzionatorio marittimo, ove si richiama il Regolamento in prima attuazione anziché il Regolamento sanzionatorio generale; v. di uniformare e razionalizzare,

le modalità di presentazione dei reclami, formalizzando, tra l'altro, l'intervenuta entrata in funzione del sistema telematico di acquisizione reclami dell'Autorità (SiTe);

**RITENUTO** pertanto, di disporre la modifica del Regolamento sanzionatorio generale e dei Regolamenti sanzionatori ferroviario, autobus e marittimo, come indicato nella colonna di destra dei documenti di raffronto allegati alla presente delibera;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. al Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni, al regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014, al regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, adottato con delibera dell'Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015 e al regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, sono apportate le modifiche evidenziate nella colonna di destra dei documenti di raffronto contenuti negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità; si dispone altresì la contestuale pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità del testo dei regolamenti sanzionatori, come modificati e integrati ai sensi del precedente punto 1;
3. le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore il giorno della pubblicazione di cui al punto 2.

Torino, 1° dicembre 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)